



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA PRESIDENZA

N.di Prot.

Roma,

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
INTERNO - 21/12/2022 10:49 - 0004310



Ai Presidenti delle Sezioni civili
Ai Direttori delle cancellerie del settore civile
p.c.
Al Procuratore generale
Alla Presidente del CNF
Al Presidente delle Camere civili

Disciplina delle udienze pubbliche per il settore civile della Corte nel 2023

La riforma del giudizio civile di cassazione, introdotta dal d. lgs. 149/22, detta una nuova disciplina delle udienze pubbliche, prevedendo fra l'altro che dal 1° gennaio 2023 si svolgeranno in presenza con la partecipazione del Procuratore generale e degli Avvocati. Non si prevede alcun onere per il Procuratore generale o per le Parti di richiedere la trattazione orale.

L'art. 35 del d. lgs. 149/22, recante la disciplina transitoria, sancisce che la nuova normativa si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a quella data non sia stata ancora fissata l'udienza.

Ciò significa che, invece, per i ricorsi già notificati al 1° gennaio 2023 ma per i quali prima di tale data sia stata anche fissata l'udienza si applica la disciplina previgente sulle udienze pubbliche.

Tale disciplina previgente, però, non comprende la variante introdotta dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. 137 del 2022 convertito nella legge 176 del 2020, che onerava le parti di richiedere la trattazione orale, precisando che in mancanza di istanza in tal senso la causa sarebbe stata trattata in camera di consiglio. Ciò perché quest'ultima disposizione scadrà il 31 dicembre 2022.

Pertanto, per tutte le udienze civili del nuovo anno (per il penale il discorso è diverso perché permane l'onere di richiedere la trattazione orale), comprese quelle relative a ricorsi notificati prima del 1° gennaio 2023 e per i quali prima di tale data

sia stata anche fissata l'udienza, si applica la disciplina previgente, ma nella versione originaria e strutturale. Di conseguenza, anche tali udienze si terranno con la partecipazione delle Parti e non si applicherà la normativa Covid (art. 23, comma 8-*bis*, d.l. 137/22), che prevedeva la trattazione orale solo a richiesta delle Parti.

Le cancellerie, qualora nel decreto di fissazione di tali udienze sia stata indicata l'operatività dell'art. 23, comma 8-*bis* cit., anche dopo il 31 dicembre 2022, per evitare equivoci, provvederanno ad inviare al Procuratore generale ed alle Parti un avviso in cui si precisa che le udienze pubbliche civili a decorrere dal 1° gennaio 2023 si terranno tutte con trattazione orale.

Pietro Curzio, Primo Presidente
